

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

LXI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 APRILE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CODACCI PISANELLI

INDICE		PAG.	
Comunicazioni del Presidente:			
PRESIDENTE	620		
Disegni di legge (Discussione e approvazione):			
Ratifica del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, concernente concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. (Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato). (520-100-C)	620		
PRESIDENTE	620		
REPOSSI, <i>Relatore</i>	620		
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, concernente il riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti elementari. (Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato). (520-42-B)	621		
PRESIDENTE	621, 623		
TITOMANLIO VITTORIA, <i>Relatore</i>	621, 622		
LOZZA	622		
NUMEROSO	622		
SEGNI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	623		
Disegno di legge (Seguito della discussione e stralcio di decreti legislativi):			
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520)	625		
PRESIDENTE	625		
		PAG.	
		<i>Decreto legislativo 24 aprile 1947, n. 255 (Discussione e ratifica con modificazioni): Modificazioni agli articoli 65 e 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. (520-91)</i>	625
		PRESIDENTE	625, 626
		TESAURO	625, 626
		RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	626
		GERMANI	626
		LOZZA	626
		<i>Decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 379, (Discussione e ratifica): Modificazioni dell'articolo 286 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. (520-83)</i>	626
		PRESIDENTE	626, 627
		TESAURO	627
		RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	627
		<i>Decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 687, (stralcio): Riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria. (520-138)</i>	627
		PRESIDENTE	627
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	627
		La seduta comincia alle 9,30.	
		DE' COCCI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
		(È approvato).	

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Angelucci Nicola, Chiatrian, Dossetti e Schiratti, sono sostituiti, per la seduta odierna, dai deputati Delle Fave, Titomanlio Vittoria, Numero e Sailis. Interviene, a sua richiesta, il deputato Repossi.

Come i colleghi ricordano, in un ordine del giorno approvato dalla nostra Commissione in una precedente seduta, si era stabilito di raccogliere e di coordinare per materia i numerosi decreti legislativi ancora da ratificare. Si era, altresì, stabilito che gli elenchi dei decreti legislativi stessi sarebbero stati inviati ai Ministeri competenti perché, entro il termine stabilito del 1° aprile, avessero fatto conoscere se sussistevano eventuali proposte di modificazioni.

Ora, a causa dell'agitazione dei tipografi, malgrado che la Segreteria avesse già compilato tali elenchi, essi devono ancora essere stampati e quindi inviati ai Ministeri. Si rende pertanto necessario spostare nuovamente il detto termine. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito come termine il 15 maggio 1952.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Ratifica del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, concernente concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. (520-100-C).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, concernente la concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ».

Tale disegno di legge fu approvato, per la prima volta, in sede legislativa, dalla nostra Commissione nella seduta del 21 giugno 1951; modificato dalla Commissione speciale del Senato, in sede deliberante, nella seduta del 7 dicembre 1951; modificato ancora dalla nostra Commissione il 24 gennaio 1952, venne nuovamente modificato dalla Commissione speciale del Senato il 7 marzo 1952.

L'onorevole Repossi, relatore, ha facoltà di riferire sulle modificazioni introdotte da tale Commissione.

REPOSSI, Relatore. Onorevoli colleghi, è la terza volta che questo provvedimento viene all'esame della nostra Commissione.

L'originario disegno di legge, da noi modificato, fu approvato dalla Commissione speciale del Senato con la ratifica pura e semplice del decreto legislativo in oggetto. Noi ribadimmo il nostro punto di vista, ritenendo quelle modifiche assolutamente necessarie per venire incontro ai bisogni della categoria. Anche questa volta, la Commissione del Senato propone la ratifica pura e semplice, senza modificazioni.

Ma oggi vi è motivo che sia così, essendo stata approvata, da entrambe le Camere, la legge per l'adeguamento delle pensioni, dalla quale, praticamente, tale decreto legislativo è stato annullato con una norma più rispondente a quelli che sono i diritti e le necessità della categoria alla quale la legge stessa provvede.

Infatti, colui che presta la propria opera alle dipendenze di terzi, dovrà subire la trattenuta di un quarto di quello che è il concorso del fondo di adeguamento pensioni; e, comunque, la trattenuta non dovrà superare il 25 per cento della paga. In questo modo, si opera una giusta perequazione delle pensioni, e si rende più facile il controllo nei riguardi dei terzi.

Per questi motivi, invito i colleghi ad approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, passiamo alla votazione delle modificazioni introdotte dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato.

Do lettura del testo precedentemente approvato dalla nostra Commissione:

ART. 1.

« Salvo le modifiche di cui alle leggi 14 giugno 1949, n. 322; 23 dicembre 1949, n. 950; e 28 dicembre 1950, n. 1119, il decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, è ratificato con le modificazioni di cui all'articolo seguente ».

ART. 2.

« La detrazione dalla retribuzione, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, non si applica ai titolari di pensione, quando la retribuzione non superi le lire 5 mila mensili. In questi casi per retribuzione deve intendersi tutto quanto, a qualsiasi titolo, viene erogato, in danaro o in natura, dal datore di lavoro per sé o per conto di altri enti, al lavoratore pensionato, in dipendenza della prestazione d'opera.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

Quando la retribuzione supera le lire 5 mila mensili, la detrazione dalla retribuzione sarà limitata all'importo dell'eccedenza, quando questa è inferiore all'importo dell'assegno di contingenza ed assegni supplementari; sarà invece effettuata per l'intero importo degli assegni, quando l'eccedenza delle lire 5 mila è pari o superiore all'importo degli assegni stessi ».

ART. 3.

« La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

La Commissione speciale del Senato, ratificando senza modificazioni il decreto legislativo, ha approvato il seguente articolo unico:

« Salve le modifiche di cui alle leggi 14 giugno 1949, n. 322; 23 dicembre 1949, n. 950; e 28 dicembre 1950, n. 1119, il decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, è ratificato ».

Pongo in votazione l'accoglimento di tale modifica.

(È approvato).

Pertanto, il titolo, che precedentemente fu approvato dalla nostra Commissione nel seguente tenore:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, concernente concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti »

risulta così modificato:

« Ratifica del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, concernente concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, concernente il riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti elementari. (Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato). (520-42-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo

2 maggio 1947, n. 499, concernente il riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti elementari », già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 31 maggio 1951, e modificato dalla Commissione speciale del Senato, nella seduta del 26 marzo 1952.

L'onorevole Titomanlio Vittoria, relatore, ha facoltà di riferire sulle modificazioni introdotte da tale Commissione.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Senato ha respinto le modificazioni apportate dalla nostra Commissione nella seduta del 31 maggio 1950, in sede di ratifica del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, tranne quelle all'articolo 6, primo, secondo e terzo comma, ed ha aggiunto due nuovi articoli.

Il primo stabilisce che, a decorrere dal 1° aprile 1952, la carriera degli insegnanti si svolgerà dal grado XII al grado VIII, ferma restando la necessità di una permanenza di tredici anni al grado IX prima del passaggio all'VIII; il secondo provvede alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge: 350 milioni per l'esercizio 1951-52 e 1500 milioni per il 1952-53, che saranno resi disponibili con corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio 1951-52 e con riduzione dello stanziamento del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53.

Si tratta, quindi, di modificazioni di carattere formale, salvo quella relativa alla soppressione dell'articolo 2 che riguarda la applicazione dei benefici della presente legge anche al personale insegnante delle scuole elementari parificate ex sgravio. Tale soppressione è stata giustificata dalla mancanza di una indicazione precisa dello stanziamento della somma necessaria. In effetti, essa dispiacerà non poco alla categoria interessata e pertanto, nel raccomandare ai colleghi la approvazione delle modifiche del Senato, mi permetto presentare il seguente ordine del giorno che mi auguro il Governo vorrà accettare:

« La Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente, esaminato il disegno di legge n. 520-42-B, considerato che la soppressione dell'articolo 2 già approvata dalla Commissione speciale per la ratifica della Camera dei deputati il 31 maggio 1950 circa l'applicazione delle norme della

presente legge al personale insegnante delle scuole parificate ex sgravio apporterà un senso di disagio alle categorie interessate, invita il Governo a emanare con carattere di urgenza provvedimenti relativi alle richieste che investono la posizione giuridica ed economica del personale delle scuole parificate amministrato da enti pubblici ».

LOZZA. Non ritengo che il problema della carriera degli insegnanti elementari sia stato risolto in maniera soddisfacente, in quanto siamo ancora ben lontani dall'aver concesso i benefici di cui godono gli impiegati dello Stato inquadrati nel gruppo B. È vero che gli insegnanti elementari non hanno i ruoli chiusi, però la loro carriera ha ancora inizio al grado XII; ciò nonostante la categoria si è battuta per avere il definitivo e pieno riconoscimento, pur svantaggiata dal fatto di esser divisa in quattro sindacati, mentre quella della scuola media si presenta con un solo sindacato che pone unitariamente i problemi e riesce più facilmente a risolverli.

Alla Camera avevamo posto nettamente il problema; al Senato, invece, esso è rimasto per lungo tempo prima di esser discusso. Noi ci siamo intrattenuti due volte su di esso in sede di bilancio; vi sono state molte interrogazioni, numerose pressioni e richieste. Attualmente sembra sia opportuno accettare lo stato di fatto ed augurarsi che la categoria sappia ancora porre con energia i propri problemi e che l'onorevole Ministro della pubblica istruzione possa aiutarla come merita.

Certo, se il Ministro stesso non si fosse imposto, nemmeno questo grado VIII sarebbe stato riconosciuto. Il problema rimane, però, aperto per l'avvenire e speriamo che possa essere presto risolto. Se volete vedere come i poveri maestri, così benemeriti, vengono trattati, esaminate l'articolo 2, dove si dice che anche se hanno 15 anni di permanenza nel grado IX, perdono due anni. È una vera ingiustizia, però ormai l'articolo è così formulato ed il sindacato è, nonostante tutto, favorevole alla sua approvazione.

Noi avevamo anche mantenuto l'articolo 3 di fronte agli insegnanti degli istituti parificati, facendo il nostro dovere nei confronti di tutta la classe magistrale, ma il Senato l'ha soppresso per la mancanza di copertura.

L'ordine del giorno presentato dall'onorevole Titomanlio è da accettare; esso dà la speranza che il problema si possa definitivamente risolvere. Io mi auguro che l'onorevole Ministro della pubblica istruzione prenda impegno perché il problema stesso venga ancora

affrontato e risolto nel senso che tutti auspichiamo.

NUMEROSO. Aderisco alle dichiarazioni dei colleghi che mi hanno preceduto, e mi rendo conto della necessità e dell'urgenza di approvare il disegno di legge nel testo modificato dal Senato. Vorrei, però, chiedere in modo particolare all'onorevole Ministro se, indipendentemente da qualsiasi nuova legge o disposizione, anche di carattere regolamentare, sia possibile venire incontro alle esigenze della categoria. Le norme vigenti e soprattutto quelle contenute nel testo unico 5 febbraio 1928 e nel regolamento generale 6 aprile 1928 già contengono le disposizioni tassative che potrebbero essere applicate, per lo meno da un punto di vista economico, anche al personale delle scuole parificate.

È vero che il Ministero della pubblica istruzione, con la circolare del 1948, per ragioni di carattere economico, ha insistito ed ha imposto ai provveditorati di non accettare convenzioni particolari con gli istituti che tengono le scuole a sgravio; ma ritengo che, se la materia verrà riesaminata alla luce delle disposizioni esistenti, si potrà venire incontro a tali desiderata senza necessità di nuovi provvedimenti di carattere legislativo.

Se il Ministro non fosse in condizione di rispondere subito su questa questione, lo prego di porre allo studio il problema; e se ciò non fosse possibile, insisterei perché presentasse al Parlamento un disegno di legge speciale che tenga conto di queste esigenze. Sostanzialmente, gli insegnanti delle une e delle altre scuole rispondono ad un interesse dello Stato, e vanno perciò difesi ed aiutati.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Vorrei rispondere all'onorevole Lozza che la permanenza nel grado XII è limitata al triennio di straordinariato. Circa, poi, la retroattività dell'approvazione del provvedimento per quello che riguarda il passaggio al grado VIII, per conferire questo carattere bisognava dichiararlo esplicitamente nella legge, ma in questo caso non si sarebbero neppure potuti prevedere gli oneri corrispondenti, così che il bilancio non avrebbe potuto consentirlo.

Circa, infine, quanto ha detto l'onorevole Numeroso, io debbo insistere su un fatto che mi pare quanto mai rassicurante ed anche pratico. Il provvedimento che riguarda le scuole parificate, a mio modo di vedere, potrà essere esteso attraverso una disposizione di carattere amministrativo, benché l'articolo 45 del vigente testo unico mi pare sia molto chiaro a questo riguardo. Si potrà provvedere in sede di coordinamento, anche con una ordi-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

nanza ministeriale o con un semplice comma aggiuntivo da introdurre al regolamento stesso.

SEGNÌ, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi pare che la valutazione fatta dagli onorevoli colleghi sia esatta. Di fronte, cioè, al prolungamento di una stasi legislativa che lasciava il maestro nella condizione in cui si trovava sino al 31 marzo, ho preferito trattare con gli organi competenti del Ministero del tesoro e della Commissione di finanze e tesoro del Senato per ottenere tutto quanto era possibile.

Mi pare che la categoria abbia compreso che, in questa situazione, col bilancio 1952-53 già presentato dinanzi alle Camere, non era possibile assolutamente fare uno sforzo maggiore. Abbiamo strappato tutto quello che in questa situazione difficile dal punto di vista formale, e più difficile ancora dal punto di vista sostanziale, era possibile ottenere. Le mutilazioni apportate al disegno di legge, così come esso è stato trasmesso alla Camera, sono dolorose, e riconosco l'esattezza delle osservazioni dei colleghi Lozza, Titomanlio e Numeroso.

Potrei ricordare, tuttavia, che necessità non è legge; e voglio cioè dire che le rivendicazioni ulteriori della categoria non sono sepolte. Esse potranno essere riesaminate in altra sede e quando si avrà la necessaria copertura. Questo provvedimento, intanto, reca nel 1952-53 un aggravio per l'aumento relativo alle retribuzioni degli insegnanti elementari di un miliardo e mezzo, e si perverrà, nel corso di quattro o cinque anni, alla spesa di 3 miliardi e mezzo. Quindi, notevole è già stato il risultato raggiunto, e ciò non esclude che possano essere fatti ulteriori passi in questo senso.

Ragioni di bilancio hanno indotto la Commissione speciale del Senato a modificare il testo della legge, oltre al fatto che la questione delle scuole parificate era da rivedersi in parte con un provvedimento di ordine amministrativo o legislativo.

Quindi, non era chiaro l'onere finanziario che derivava dalle norme approvate dalla Camera. Ciò non significa, però, che io accetti in pieno l'ordine del giorno Titomanlio e Numeroso, e che, considerato anche l'aumento di 100 milioni nello stanziamento (bilancio 1952-53) al capitolo 45, che riguarda precisamente queste scuole, noi si possa cominciare ad introdurre, nei limiti di questo aumento, gran parte dei miglioramenti per i singoli insegnanti delle varie scuole.

Ognuna di queste scuole ha una situazione particolare, essendo retta da una particolare convenzione; gradualmente queste convenzioni potranno essere riesaminate e verranno introdotti i miglioramenti attuabili in via amministrativa. Se con questi miglioramenti si potranno creare delle sperequazioni o non sanare la situazione, si vedrà; salvo, se necessario, presentare un nuovo disegno di legge. Ripeto, però, che anche in via amministrativa una gran parte dei 100 milioni di aumento previsti per il corrente esercizio al capitolo 45, potrà essere utilizzata per migliorare la situazione dei maestri delle scuole pareggiate.

Dichiaro di accettare l'ordine del giorno inteso nel senso che la questione delle scuole pareggiate venga al più presto risolta. Chiedo alla Commissione di approvare il disegno di legge, di modo che finalmente questo primo passo possa essere compiuto.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, passiamo all'esame delle modifiche introdotte dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato.

La nostra Commissione aveva sostituito l'articolo 1 del decreto legislativo con il seguente:

« La carriera del personale insegnante delle scuole elementari di Stato, inquadrato nel gruppo B dell'ordinamento gerarchico della Amministrazione dello Stato a norma dell'articolo 1, comma a) della legge 1° giugno 1942, n. 675, si svolge dal grado 11° al grado 8° ».

La Commissione speciale del Senato ha soppresso tale sostituzione.

Pongo in votazione questa soppressione.

(È approvata).

L'articolo 3 era stato sostituito dalla nostra Commissione con il seguente:

« L'insegnante di prima nomina è iscritto nel ruolo del grado 11 con la qualifica di straordinario. Conseguisce la qualifica di ordinario dopo tre anni di servizio di prova in seguito all'apposito accertamento di idoneità previsto dalle disposizioni vigenti. In caso di esito sfavorevole, il Provveditore agli studi ha la facoltà di prorogare la prova di un anno, con provvedimento motivato.

Il periodo di prova di cui al comma precedente è ridotto di due o di un anno a seconda che l'insegnante, nei cinque anni scolastici anteriori alla sua nomina a straordinario, abbia prestato rispettivamente due o un anno di servizio d'insegnante non di ruolo

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

nelle scuole elementari statali, per almeno sette mesi di effettivo insegnamento in ciascun anno scolastico, essendo qualificato « distinto » o « ottimo » e sempreché negli altri anni di servizio eventualmente prestati nel quinquennio anzidetto abbia riportato qualifiche non inferiori a « buono ». I maestri che beneficiano della riduzione del periodo di prova conseguono, se questo è favorevole, la qualifica di ordinario e la promozione al grado 11°, qualora non siano stati ancora inquadrati nel grado 11°. Il presente comma si applica solo ai maestri assunti in ruolo dopo il 1° luglio 1947.

Le promozioni ai gradi 10°, 9° e 8° hanno luogo rispettivamente dopo sette anni di permanenza nel grado 11°, compreso il periodo di prova, otto nel grado 10° e dodici nel grado 9°. Esse sono effettuate per anzianità senza demerito e sono disposte con decreto del Provveditore agli studi.

Gli aumenti di stipendio del grado sono conferiti con decreto del Provveditore agli studi al compimento del periodo di anzianità prescritto ».

La Commissione speciale del Senato ha soppresso questa sostituzione.

Pongo in votazione tale soppressione.

(È approvata).

Il secondo comma dell'articolo 5 era stato sostituito dalla nostra Commissione con il seguente:

« Gli insegnanti straordinari sono assegnati al grado 11° e gli insegnanti ordinari ai gradi 11°, 10°, 9° e 8° tenuto conto dei periodi di permanenza in ciascun grado richiesti al precedente articolo 3 ».

La Commissione speciale del Senato ha soppresso tale sostituzione.

Pongo in votazione questa soppressione.

(È approvata).

Pertanto, gli articoli 1, 3 e 5 del decreto legislativo in oggetto rimangono in vigore.

La nostra Commissione aveva inoltre approvato la seguente sostituzione dell'articolo 6:

« Art. 6. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'attribuzione dello stipendio dei gradi 11°, 10°, 9° e 8° da conferirsi ai termini del precedente articolo 5, si tiene altresì conto:

a) della eventuale eccedenza del servizio successivo al periodo di prova rispetto ai pe-

riodi di servizio richiesti all'articolo 3 per la assegnazione al grado;

b) delle maggiorazioni di anzianità già riconosciute e da riconoscersi per i servizi di insegnante elementare non di ruolo ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 157 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, per i servizi di insegnante prestati nelle scuole italiane all'estero o in colonia o nelle zone di cui al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, e alla legge 30 ottobre 1940, n. 1606;

c) delle maggiorazioni per i servizi e le benemeritenze di guerra previsti dalle disposizioni in vigore ».

La Commissione speciale del Senato ha così modificata la lettera b):

« b) delle maggiorazioni di anzianità già riconosciute e da riconoscersi per i servizi di insegnante elementare non di ruolo anteriori al 1° ottobre 1942 ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 157 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, per i servizi di insegnante prestati nelle scuole italiane all'estero o in colonia o nelle zone di cui al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, e alla legge 30 ottobre 1940, n. 1606; ».

Pongo in votazione tale modificazione.

(È approvata).

La nostra Commissione aveva soppresso l'articolo 9.

La Commissione speciale del Senato lo ha ripristinato.

Pongo in votazione la modifica del Senato.

(È approvata).

Pertanto l'articolo 9 del decreto legislativo in oggetto rimane in vigore.

Passiamo all'articolo 2 del disegno di legge.

La nostra Commissione lo aveva così formulato:

« Le norme della presente legge, relative al personale insegnante delle scuole elementari statali, si applicano anche al personale insegnante delle scuole parificate ex sgravio ».

La Commissione speciale del Senato lo ha così modificato:

« A decorrere dal 1° aprile 1952 la carriera del personale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, si svolge dal grado 12° al grado 8°. Ferma restando la permanenza nei gradi 12°, 11° e 10° prevista dall'articolo 3 del suddetto decreto legislativo, la promozione al grado 8° ha luogo dopo 13 anni di permanenza al grado 9°.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

Il personale di cui all'articolo 1 del suddetto decreto legislativo che, in servizio al 1° aprile 1952, abbia alla stessa data compiuto 13 anni di permanenza nel grado 9°, è inquadrato nel grado 8° con lo stipendio iniziale, qualunque sia l'eventuale maggiore permanenza raggiunta nel grado 9° medesimo, decorrendo dall'anzidetta data del 1° aprile 1952 i periodi di servizio prescritti dalle vigenti disposizioni per l'attribuzione degli aumenti di stipendio previsti per il grado 8°.

Il personale di cui all'articolo 1 del suddetto decreto legislativo che al 1° aprile 1952 abbia una permanenza nel grado 9° inferiore agli anni 13, consegue la promozione al grado 8° dalla data in cui, a norma del primo comma, raggiunga i 13 anni di permanenza nel grado 9° ».

Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 3 del disegno di legge.

La nostra Commissione lo aveva così formulato:

« Gli effetti giuridici ed economici determinati dal riordinamento di carriera di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1951 ».

La Commissione speciale del Senato lo ha così modificato:

« Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, di milioni 350 per l'esercizio 1951-1952 e di milioni 1500 per l'esercizio 1952-53, si farà fronte rispettivamente con corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52, e con riduzione dello stanziamento del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53 ».

Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge n. 520. Continuiamo la discussione e lo stralcio di decreti legislativi.

Discussione sulla ratifica del decreto legislativo 24 aprile 1947, n. 255, concernente modificazioni agli articoli 65 e 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. (520-91).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 24 aprile 1947, n. 255, concernente: « Modificazioni agli articoli 65 e 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ».

Riferirò io stesso brevemente.

Do lettura dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 1947, n. 255:

« Il comma secondo dell'articolo 65 ed il comma primo dell'articolo 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono modificati nel senso che, agli effetti dei concorsi da indirsi entro il mese di aprile, sono valide le proposte dalle facoltà o scuole interessate fino a tutto il 30 novembre dell'anno precedente ».

Come i colleghi hanno compreso, si tratta di una modificazione di termini.

L'articolo 2 del suddetto decreto legislativo è del seguente tenore:

« Limitatamente ai concorsi da bandirsi entro il mese di aprile 1947, saranno considerate utili le proposte deliberate dalle competenti facoltà o scuole fino a tutto il 31 marzo 1947 ».

Anche in tal caso, si tratta di una modificazione di termini, limitatamente al 1947.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TESAURO. Mi permetto di richiamare la attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che non è possibile ratificare il decreto in oggetto, senza modificarne i termini.

Il termine del 30 novembre era stato fissato quando era ancora in vigore la norma legislativa che rendeva possibili le nomine fino al 1° novembre. Una volta che è stata ammessa la nomina di professori di ruolo fino al 1° febbraio, è evidente che il termine stesso si deve prorogare, dato che le facoltà, non avendo la possibilità di conoscere ancora quali sono le cattedre disponibili, non possono rendersi conto, prima del 1° febbraio, dei posti di ruolo di cui possono disporre.

Aggiungo un'altra considerazione che mi sembra decisiva: il termine del novembre era stabilito allorché il Ministro aveva poteri di

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

sindacato sulle varie proposte. Oggi, invece, non ha la possibilità di andare contro le deliberazioni della facoltà: è un organo amministrativo che, in caso di eventuali contrasti, si uniforma al parere del Consiglio superiore; altrimenti è obbligato a seguire le proposte delle facoltà medesime.

Propongo, pertanto, i seguenti articoli nei quali formulare il disegno di legge di ratifica:

ART. 1.

« Il decreto legislativo 24 aprile 1947, n. 255, è ratificato con la seguente modificazione:

« *Art. 1.* — Alle parole: « fino a tutto il 30 novembre dell'anno precedente », sono sostituite le parole: « fino a tutto il 31 marzo dell'anno precedente ».

ART. 2.

« Solo per l'anno 1952, il termine di cui all'articolo 1 è prorogato sino al 30 aprile ».

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Prendo visione in questo momento degli emendamenti dell'onorevole Tesauero.

Nella specie, da un lato si tratta di proposte delle facoltà e, quindi, non vi è ragione di una limitazione sostanziale; dall'altro, non vorrei che con ciò si incidesse sulle nomine, per le quali il termine deve rimanere fermo.

In questa situazione, mi rimetto alla Commissione.

GERMANI. Desidererei un chiarimento: se le facoltà hanno il potere di fare le proposte di concorsi entro il 30 aprile, invece che entro il 30 novembre dell'anno precedente, quando viene bandito il concorso?

TESAURO. In giugno: il termine del 30 novembre partiva dal presupposto che vi fosse tutto un procedimento da svolgere per la pubblicazione, procedimento che ora non sussiste più.

LOZZA. Desidererei che l'onorevole Sottosegretario, in base all'esperienza del passato, ci dicesse in quanto tempo si sono svolti i concorsi.

Concordo con l'onorevole Tesauero nel lasciare alle facoltà un termine molto largo per le necessarie sistemazioni, però condivido le preoccupazioni dell'onorevole Germani.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Tutte le facoltà possono chiedere un concorso: il Consiglio superiore

può o non approvarlo. Se non lo approva, il concorso non si esperisce, ma nel caso affermativo, lo si può chiedere anche entro il 31 marzo.

Non esistono termini preventivamente fissati né per il bando, né per lo svolgimento dei concorsi. Vi sono, infatti, concorsi che si sono svolti dopo due anni dal bando.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica.

« Il decreto legislativo 24 aprile 1947, n. 255, è ratificato con la seguente modificazione ».

(*È approvata*).

Ho già dato lettura del testo originario dell'articolo 1.

L'onorevole Tesauero propone il seguente emendamento:

« *Alle parole:* fino a tutto il 30 novembre dell'anno precedente, *sostituire le parole:* fino al 31 marzo dell'anno precedente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Formula di ratifica e tale modificazione costituiranno l'articolo 1 della legge di ratifica.

Come articolo 2, l'onorevole Tesauero propone il seguente:

« Solo per l'anno 1952 il termine di cui all'articolo 1 è prorogato fino al 30 aprile ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Tale articolo costituirà l'articolo 2 della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione sulla ratifica del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 379, concernente modificazioni dell'articolo 286 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (520-83).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 379, concernente: « Modificazioni dell'articolo 286 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore ». Riferirò io stesso brevemente.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

Tale modificazione si riferisce all'aumento per il contributo delle ricerche scientifiche che da 2 milioni fu elevato a 15 milioni in relazione alla svalutazione della moneta.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TESAURO. Io vorrei che fossero soppresse le parole: « autorizzata dal primo comma dell'articolo 286 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore ». Quando diciamo: « È elevata a lire 15 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1947-48 la somma di lire 2 milioni per l'incoraggiamento a ricerche di carattere scientifico », abbiamo detto tutto. Viceversa se parliamo dell'autorizzazione in base al primo comma in oggetto, affermiamo una inesattezza perché quel primo comma non è più esistente; essendo norma transitoria non più in vigore.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Prego la Commissione di ratificare nel suo testo originale il decreto legislativo. Qui si tratta di una legge che elevò nel 1947 da 2 milioni a 15 milioni il contributo dello Stato alle ricerche scientifiche. Nel bilancio attuale siamo arrivati a circa 600 milioni. Quindi, non si tratta che di ratificare senza modificazioni. È vero che questa norma si riferisce a quel tale articolo del testo unico 31 agosto 1933 che oggi è superato, ma noi oggi la ratifichiamo puramente e semplicemente. Se facessimo una modificazione, verremmo a incidere in qualche modo anche sull'ordinamento attuale, che è diverso. Prego anche l'onorevole Tesaurò di non insistere nella sua proposta.

TESAURO. Non insisto.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 379, è ratificato ».

(È approvata).

Tale formula di ratifica costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Stralcio del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 687, concernente riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria. (520-138).

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro dell'interno ha proposto lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 10 luglio

1947, n. 687, concernente: « Riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il numero 520-138.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Ratifica senza modificazioni del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, concernente concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti » (*Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato*) (520-100-C):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	33
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, concernente il riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti elementari » (*Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato*) (520-42-B):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	32
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 24 aprile 1947, n. 255, concernente modificazioni agli articoli 65 e 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 » (520-91):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	32
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

« Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 379, concernente modificazioni dell'articolo 286 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore » (520-83):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	33
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Amadei, Ambrosini, Angelini, Bennani, Bianco, Biasutti, Buzzelli, Cappugi, Cerabona, Chini Coccoli Irene, Codacci Pisa-

nelli, De' Cocci, Delle Fave, Fabriani, Geraci, Germani, Latorre, Lozza, Luzzatto, Marazza, Molinaroli, Natali Ada, Notarianni, Numero, Quarello, Rapelli, Reali, Sampietro Umberto, Sailis, Spoleti, Tarozzi, Tesauero, Titomanlio Vittoria.

È in congedo:

De Michele.

La seduta termina alle 11,35.